

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
93/C 204/01	ECU.....	1
93/C 204/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche	2
93/C 204/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983	3
93/C 204/04	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.....	3
93/C 204/05	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	4
93/C 204/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.334 — Costa Crociere/Chargeurs/Accor)	5
93/C 204/07	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 20 al 24 luglio 1993)	5

(segue)

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

93/C 204/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 1° luglio 1993, nella causa C-207/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Berlino): Eurim-Pharm GmbH contro Bundesgesundheitsamt (<i>Accordo di libero scambio — Importazione parallela di medicinali — Restrizione quantitativa all'importazione — Misura di effetto equivalente</i>).....	6
93/C 204/09	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 1° luglio 1993, nella causa C-312/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano): Procedimento incidentale relativo ad un sequestro effettuato nei confronti della Metalsa Srl, nell'ambito di un procedimento penale contro Gaetano Lo Presti (<i>Accordo di libero scambio CEE — Austria — Non discriminazione fiscale</i>)	6
93/C 204/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 1° luglio 1993, nella causa C-154/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank di Anversa): Remi Van Cant contro Rijksdienst voor pensioenen (<i>Parità di trattamento — Pensione di vecchiaia — Metodo di calcolo — Età di pensionamento</i>)	7
93/C 204/11	Causa C-310/93 P: Ricorso della BPB Industries plc e della British Gypsum Limited avverso la sentenza pronunciata il 1° aprile 1993 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-65/89 fra la BPB Industries plc e la British Gypsum Limited e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Iberian Trading (UK) Limited, presentato l'8 giugno 1993.....	7
93/C 204/12	Causa C-318/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte Suprema Federale), con ordinanza 25 maggio 1993, nella causa Wolfgang Brenner e Peter Noller contro Dean Witter Reynolds Inc.	9
93/C 204/13	Causa C-319/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof di Leeuwarden, con sentenza 12 maggio 1993, nella causa Hendrik Evert Dijkstra contro Friesland (Frico Domo) Coöperatie B.A., succeduta alla CZI «De Torenmeter» W.A.....	9
93/C 204/14	Causa C-322/93 P: Ricorso dell'Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA avverso la sentenza pronunciata il 22 aprile 1993 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-9/92 fra Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Ecosystem SA e dal Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), presentato il 22 giugno 1993.....	10
93/C 204/15	Cancellazione dal ruolo della causa C-362/92.....	10

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

93/C 204/16	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 30 giugno 1993, nella causa T-46/90, Antonio Devillez e altri contro Parlamento europeo (<i>Dipendente — Indennità per prestazione di un servizio a turni — Beneficiari — Condizioni di attribuzione (art. 56 bis dello Statuto)</i>)	11
-------------	--	----

93/C 204/17	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 29 giugno 1993, nella causa T-7/92, SA Asia Motor France e altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Obblighi in materia d'istruzione delle denunce — Legittimità dei motivi di rigetto — Manifesto errore di valutazione — Errore di diritto</i>) 11
-------------	--

II *Atti preparatori*

Commissione

93/C 204/18	Proposta modificata di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (presentata nel quadro del programma SAVE) [COM (92) 182] 12
-------------	--

III *Informazioni*

Commissione

93/C 204/19	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione 15
-------------	---

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

27 luglio 1993

(93/C 204/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3238	Dollaro USA	1,13023
Corona danese	7,56069	Dollaro canadese	1,45009
Marco tedesco	1,94615	Yen giapponese	120,562
Dracma greca	267,888	Franco svizzero	1,71682
Peseta spagnola	156,164	Corona norvegese	8,30325
Franco francese	6,64520	Corona svedese	9,09780
Sterlina irlandese	0,805984	Marco finlandese	6,58303
Lira italiana	1814,99	Scellino austriaco	13,6961
Fiorino olandese	2,18802	Corona islandese	81,4558
Scudo portoghese	194,908	Dollaro australiano	1,66775
Sterlina inglese	0,755402	Dollaro neozelandese	2,04456

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(93/C 204/02)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
93-0177-NL	Disegno di ordinanza relativa ai requisiti sanitari nel commercio ittico al dettaglio	4. 10. 1993
93-0179-D	10 E — Decreto di attuazione della legge federale sulle immissioni nell'ambiente (decreto sulla qualità e sulla designazione dei vari tipi di carburante, 10 N BIMSCHV)	27. 9. 1993
93-0182-NL	Modifica XIX ordinanza PVS — Requisiti di qualità bulbi	8. 10. 1993
93-0183-UK	Bozza di avviso relativa alla costituzione e gestione delle corsie strette e dei flussi di traffico variabili nei cantieri stradali sulle autostrade e strade di grande comunicazione a doppia carreggiata con corsie di emergenza a piena larghezza	6. 10. 1993

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE)
n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983**

(93/C 204/03)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso il 30 giugno 1993 la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Spagna nei confronti della Repubblica popolare cinese:

Apertura, in via eccezionale, di possibilità d'importazione per i prodotti seguenti:

- Vasellame e oggetti per uso domestico o da toletta, di porcellana
e di altre materie ceramiche (codici NC 6911 e 6912) 1 429 000 ECU

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(93/C 204/04)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 118

Data della decisione della Commissione: 19 luglio 1993

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	117	121	—	121
		Concentrato	105	110	105	110
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	194		194	
		Concentrato	206		206	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		134	131	134	131
	Burro < 82 %		—	127	—	127
	Burro concentrato		173	170	173	170
	Crema		—	—	57	—
Cauzione di trasformazione	Burro		148	—	148	—
	Burro concentrato		191	—	191	—
	Crema		—	—	63	—

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(93/C 204/05)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	139	19. 7. 1993	252,30

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	78	19. 7. 1993	195	227

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 (GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40)	37	20. 7. 1993	— Burro esportato previa trasformazione in burro concentrato	Offerte rifiutate	—

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.334 — Costa Crociere/Chargeurs/Accor)

(93/C 204/06)

Il 19 luglio 1993 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale concorrenza (DG IV)
 Task Force Fusioni
 Avenue de Cortenberg 150
 B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 20 al 24 luglio 1993)

(93/C 204/07)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3650	S 138 del 20. 7. 1993	Benin	BJ-Cotonou: Attrezzature sanitarie	12. 10. 1993
3712	S 138 del 20. 7. 1993	Mauritania	MR-Nouakchott: Preselezione di imprese	14. 9. 1993
3724	S 138 del 20. 7. 1993	Fiji	FJ-Suva: Preselezione di società	22. 9. 1993
3692	S 138 del 20. 7. 1993	Belize	BZ-Belmopan: Forniture di attrezzature e mobili d'ospedale (<i>dati complementari</i>)	18. 8. 1993
3728	S 140 del 22. 7. 1993	Algeria	DZ-Algeri: Veicoli e attrezzi diversi	28. 9. 1993
3623	S 140 del 22. 7. 1993	Israele	IL-Gerusalemme: Forniture varie (<i>dati complementari</i>)	10. 8. 1993
3727	S 140 del 22. 7. 1993	Kenia	KE-Nairobi: Attrezzatura per telefonia	28. 9. 1993

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 1° luglio 1993

nella causa C-207/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Berlino): Eurim-Pharm GmbH contro Bundesgesundheitsamt ⁽¹⁾

(Accordo di libero scambio — Importazione parallela di medicinali — Restrizione quantitativa all'importazione — Misura di effetto equivalente)

(93/C 204/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-207/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Berlino nella causa dinanzi ad esso pendente fra Firma Eurim-Pharm GmbH e Bundesgesundheitsamt, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13 e 20 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, concluso ed approvato, a nome della Comunità, con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2836 (GU n. L 300, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 1° luglio 1993, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 13 e 20 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, concluso ed approvato, a nome della Comunità, con il regolamento (CEE) del Consiglio 1° dicembre 1972, n. 2836, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'autorità sanitaria di uno Stato membro autorizzi lo smercio di un medicinale proveniente dall'Austria, da tutti i punti di vista identico ad un medicinale già autorizzato da questa autorità sanitaria, soltanto a condizione che l'importatore parallelo presenti documenti che sono già stati forniti a detta autorità dal produttore del medicinale in occasione della prima domanda di messa in commercio.

⁽¹⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1991.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 1° luglio 1993

nella causa C-312/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano): Procedimento incidentale relativo ad un sequestro effettuato nei confronti della Metalsa Srl, nell'ambito di un procedimento penale contro Gaetano Lo Presti ⁽¹⁾

(Accordo di libero scambio CEE — Austria — Non discriminazione fiscale)

(93/C 204/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-312/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nel procedimento incidentale dinanzi ad esso pendente, relativo ad un sequestro effettuato nei confronti della Metalsa Srl, nell'ambito di un procedimento penale contro il signor Gaetano Lo Presti, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 18, primo comma, dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, concluso ed approvato, a nome della Comunità, con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2836 (GU n. L 300, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D. A. O. Edward; avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 1° luglio 1993, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 18, primo comma, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, concluso e approvato, a nome della Comunità, con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2836, dev'essere interpretato, diversamente dall'art. 95 del Trattato CEE, nel senso che una normativa nazionale la quale punisca le infrazioni concernenti l'IVA all'importazione più severamente delle infrazioni concernenti l'IVA sulle cessioni di beni all'interno del paese non

⁽¹⁾ GU n. C 24 del 31. 1. 1992.

è incompatibile con la detta disposizione dell'accordo, anche se tale differenza è sproporzionata rispetto alla diversità delle due categorie di infrazioni.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 1° luglio 1993

nella causa C-154/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank di Anversa): Remi Van Cant contro Rijksdienst voor pensioenen (1)

(Parità di trattamento — Pensione di vecchiaia — Metodo di calcolo — Età di pensionamento)

(93/C 204/10)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-154/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Arbeidsrechtbank di Anversa (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Remi Van Cant e Rijksdienst voor pensioenen, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 1° luglio 1993, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Gli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, ostano a che una disciplina nazionale che autorizzi i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile ad andare in pensione a partire della stessa età, conservi nelle modalità di calcolo della pensione una differenza a seconda del sesso, a sua volta connessa alla differenza dell'età di pensionamento che vigeva in base alla disciplina precedente.
2. L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 può essere fatto valere, a decorrere dal 23 dicembre 1984, dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, per escludere l'applicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme al suddetto articolo.

3. In caso di violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, il gruppo sfavorito ha diritto all'applicazione dello stesso regime del gruppo favorito che si trovi nella stessa situazione, regime che rimane, in mancanza di una corretta attuazione della direttiva, il solo sistema di riferimento valido.

Ricorso della BPB Industries plc e della British Gypsum Limited avverso la sentenza pronunciata il 1° aprile 1993 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-65/89 fra la BPB Industries plc e la British Gypsum Limited e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Iberian Trading (UK) Limited, presentato l'8 giugno 1993

(Causa C-310/93 P)

(93/C 204/11)

L'8 giugno 1993, la BPB Industries plc e la British Gypsum Limited, con gli avv.ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, dello studio Liedekerke Wolters Waelbroeck & Kirkpatrick, del foro di Bruxelles, e Gordon Boyd Buchanan Jeffrey, dello studio Lace Mawer, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, BP 39, hanno impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata il 1° aprile 1993 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-65/89 tra la BPB Industries plc e la British Gypsum Limited, da un lato, e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Iberian Trading (UK) Limited, dall'altro.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- annullare in tutto o in parte la sentenza del Tribunale di primo grado del 1° aprile 1993 nella causa T-65/89;
- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 5 dicembre 1988, 89/22/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/31.900 — BPB Industries plc, GU n. L 10 del 7. 1. 1989, pag. 50, rettificata nella GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 42);
- in subordine annullare o almeno ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;
- in ogni caso condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti nei procedimenti sia dinanzi al Tribunale di primo grado sia dinanzi alla Corte di giustizia.

(1) GU n. C 152 del 17. 6. 1992.

Mezzi e principali argomenti:

— La posizione della prima ricorrente

La prima ricorrente contesta il fatto che le pratiche svolte in Irlanda e nell'Irlanda del Nord possono essere attribuite ad essa. Mentre è vero che talune filiali prendono tutte le loro decisioni su istruzioni della società madre, la British Gypsum (in prosieguo «BG») in effetti gode di un ampio margine di autonomia. Il ruolo della BPP Industries è essenzialmente limitato ad autorizzare un certo numero di obiettivi finanziari che devono essere raggiunti dalla BG ogni anno. Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale di primo grado, si deve pertanto concludere che il fatto che la BG è completamente di proprietà della BPB e che la BPB pertanto abbia tratto profitto dalle pratiche della BG nell'Irlanda del Nord, così come il fatto che la BPB era informata a posteriori di tali pratiche, è insufficiente per consentire alla Commissione di attribuire tali violazioni alla BPB e di imporre un'ammonda, nonostante l'indipendenza dal punto di vista commerciale della BG.

— La posizione della seconda ricorrente

— Accordi di fornitura esclusiva e pagamenti promozionali

La seconda ricorrente contesta il fatto che essa ha abusato di una posizione dominante come indicato nella decisione della Commissione. Riferendosi semplicemente all'abuso come una «nozione obiettiva», senza ritenere necessario di accertare gli obiettivi e le giustificazioni commerciali avanzate dalla BG, ed in particolare rifiutando di considerare il fatto che il comportamento della BG fosse una risposta al crescente potere di mercato di taluni operatori, che ciò era stato richiesto da essi, e che la BG non aveva mai avuto l'intenzione di scoraggiare o di indebolire i suoi concorrenti mediante un tale programma, così come tutte le altre giustificazioni avanzate dalla BG, il Tribunale di primo grado non ha soddisfatto le condizioni dell'art. 86. Esso in particolare non ha dimostrato che l'asserito abuso fosse il risultato della posizione dominante detenuta dalla BG.

Nel suo ricordo dinanzi al Tribunale di primo grado, la BG aveva sostenuto che gli accordi promozionali con operatori economici soddisfacevano in ogni caso il requisito per l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE. Il Tribunale di primo grado ha respinto tale argomento per il motivo che:

— la decisione riguarda l'applicazione non dell'art. 85 del Trattato CEE ma dell'art. 86 e

— in ogni caso, un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato non impedisce l'applicazione dell'art. 86 come presumibilmente dichiarato nella sentenza TetraPak I.

Nessuno di questi motivi è valido. Per quanto riguarda il primo motivo, è chiaro dalla sentenza Hoffman-La Roche che anche un accordo di acquisto esclusivo concluso da una ditta in posizione dominante può essere esonerato ai sensi dell'art. 85, n. 3. Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza TetraPak, occorre rilevare che questa sentenza si riferiva solo all'applicabilità dell'art. 86 ad un comportamento che ricade entro un regolamento di esenzione di gruppo e non giustifica pertanto la conclusione di cui sopra.

— Priorità nelle forniture di gesso

Se una ditta non ha una posizione dominante sul mercato in cui avviene l'asserito comportamento abusivo (nella presente fattispecie il mercato del gesso), non si può riscontrare una violazione dell'art. 86 solo perché l'esercizio del suo potere su tale mercato produce effetti su un altro mercato su cui si ritiene che abbia una posizione dominante. Inoltre, anche ammettendo che la BG fosse dominante sul mercato del gesso, essa non è d'accordo sul fatto che dando una preferenza di un giorno ai suoi clienti fedeli in caso di penuria fosse in ogni caso scorretto o incompatibile con gli obiettivi della politica della concorrenza. Nessun cliente, che fosse o meno un fornitore esclusivo di pannelli di gesso di BG, subiva un qualsiasi ritardo di più di un giorno. Il Tribunale di primo grado ha erroneamente respinto l'argomento della BG secondo cui le forniture prioritarie di gesso non fossero incompatibili con l'art. 86 del Trattato CEE; un caso irrilevante, in cui l'abuso dura solo per un breve periodo, non giustifica affatto l'applicazione dell'art. 86.

— Violazione dei diritti della difesa — mancata divulgazione di documenti

La mancata divulgazione di documenti importanti ha violato i diritti della difesa della ricorrente e in tali circostanze la sentenza del Tribunale di primo grado deve essere annullata e la decisione della Commissione deve essere dichiarata nulla e non avvenuta. In subordine, il Tribunale di primo grado non ha fornito i motivi per ritenere che tutti i documenti menzionati nel n. 33 della sua sentenza fossero «necessariamente» di natura riservata, per cui la sua sentenza deve almeno per tale motivo essere annullata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte Suprema Federale), con ordinanza 25 maggio 1993, nella causa Wolfgang Brenner e Peter Noller contro Dean Witter Reynolds Inc.

(Causa C-318/93)

(93/C 204/12)

Con ordinanza 25 maggio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 giugno 1993, nella causa Wolfgang Brenner e Peter Noller contro Dean Witter Reynolds Inc., il Bundesgerichtshof — Undicesima Sezione civile — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il riconoscimento della competenza internazionale dello Stato in cui ha il proprio domicilio il consumatore ai sensi dell'art. 14, primo comma, seconda alternativa, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presupponga che la controparte contrattuale abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente della Convenzione, oppure se, a norma dell'art. 13, secondo comma, della Convenzione stessa, vada considerata come se l'avesse;
2. Se nell'art. 13, primo comma, n. 3, della Convenzione siano compresi i contratti di commissione diretti all'esecuzione di operazioni su merci a termine.
3. Se l'art. 13, primo comma, n. 3, lett. a), della Convenzione trovi applicazione nell'ipotesi in cui la controparte del consumatore abbia svolto, prima della conclusione del contratto, attività pubblicitaria nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio, ovvero se tale disposizione postuli una connessione tra l'attività pubblicitaria e la conclusione del contratto;
4. a) Se nella nozione di «materia di contratti» di cui all'art. 13, primo comma, della Convenzione rientrano, oltre all'azione risarcitoria per responsabilità contrattuale, anche quelle per responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) e per indebito arricchimento in connessione con il pagamento di prestazioni contrattuali;
- b) Se, nel caso di un'azione in cui vengano fatte valere, oltre a domande risarcitorie per responsabilità contrattuale e precontrattuale, domande fondate sull'indebito arricchimento nonché domande risarcitorie per fatto illecito, l'art. 13, primo comma, della Convenzione istituisca una competenza accessoria per connessione oggettiva anche per le domande di natura extracontrattuale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof di Leeuwarden, con sentenza 12 maggio 1993, nella causa Hendrik Evert Dijkstra contro Friesland (Frico Domo) Coöperatie B.A., succeduta alla CZI «De Torenmeter» W.A.

(Causa C-319/93)

(93/C 204/13)

Con sentenza 12 maggio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 18 giugno 1993, nella causa Hendrik Evert Dijkstra, residente a Oldeboorn, contro Friesland (Frico Domo) Coöperatie B.A., con sede in Oranjewoud, succeduta alla CZI «De Torenmeter» W.A., con sede in Oldeboorn, il Gerechtshof di Leeuwarden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se abbia significato autonomo la seconda frase dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 26/62⁽¹⁾, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza all'agricoltura, la quale si riferisce ad accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, con la conseguenza che il giudice nazionale deve presumere la validità di tali atti fintantoché la Commissione non abbia accertato che in tal modo la concorrenza è esclusa o che sono compromessi gli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato CEE.
2. In caso di soluzione affermativa, se per un accertamento da parte della Commissione sul se ciò si sia verificato occorra che essa abbia formulato il suo giudizio in una decisione adottata a norma del disposto del n. 2.
3. In caso di soluzione negativa, se il giudice nazionale debba sottoporre la questione al giudizio della Commissione, qualora in un procedimento pendente dinanzi a detto giudice sia fatto riferimento alla nullità di un accordo o di una decisione di una cooperativa agricola per violazione dell'art. 85 del Trattato CEE e la cooperativa invochi il disposto di cui all'art. 2, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 26/62.

(¹) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

Ricorso dell'Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA avverso la sentenza pronunciata il 22 aprile 1993 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-9/92 fra Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Ecosystem SA e dal Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), presentato il 22 giugno 1993

(Causa C-322/93 P)

(93/C 204/14)

Il 22 giugno 1993 l'Automobiles Peugeot SA e la Peugeot SA, rappresentate dall'avvocato Xavier de Roux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Loesch, 8, rue Zithe, hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata alla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 22 aprile 1993 nella causa T-9/92, fra Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dall'Ecosystem SA e dal Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC).

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 22 aprile 1993 ⁽¹⁾,
- dichiarare che la circolare 9 maggio 1989, inviata dalla Peugeot alla sua rete di distribuzione in Francia, in Belgio, e in Lussemburgo, è conforme al combinato disposto del regolamento 123/85 ⁽²⁾ e della comunicazione del 12 dicembre 1984.

⁽¹⁾ Pronunciata nella causa T-9/92; GU n. C 140 del 19. 5. 1993, pag. 5.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'articolo 85, numero 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione e di servizio di vendita e di post-vendita di autoveicoli (GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 16).

Mezzi e principali argomenti dedotti:

- La comunicazione della Commissione del 12 dicembre 1984, 85/C 17/3, non può essere esclusa per l'applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 123/85. Altrimenti si creerebbe una situazione di incertezza del diritto.

La comunicazione di cui trattasi costituisce uno degli atti di applicazione del regolamento in quanto essa stessa ha fornito la definizione degli intermediari. Il Tribunale imposta erratamente la questione poiché non si tratta di stabilire se la comunicazione possa interpretare o modificare il regolamento, ma di determinare i motivi che impediscono ad un operatore economico di applicare l'articolo 3-11 del regolamento alla luce della comunicazione.

- Il Tribunale effettua un'interpretazione del regolamento unitamente a quella della comunicazione che portano a riconoscere l'esistenza di una nozione economica di intermediario senza trarne le conseguenze quanto ai fatti del caso di specie.

Cancellazione dal ruolo della causa C-362/92 ⁽¹⁾

(93/C 204/15)

Con ordinanza 10 giugno 1993, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-362/92: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU n. 278 del 27. 10. 1992.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 30 giugno 1993

nella causa T-46/90, Antonio Devillez e altri contro Parlamento europeo ⁽¹⁾

(Dipendente — Indennità per prestazione di un servizio a turni — Beneficiari — Condizioni di attribuzione (art. 56 bis dello Statuto))

(93/C 204/16)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-46/90, Antonio Devillez, Henk Bunnik, Jerry Cadogan ed Emile Kill, dipendenti del Parlamento europeo, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson Sàrl, 1, rue Glesener contro Parlamento europeo (agenti: signori Jorge Campinos, Manfred Peter e Jannis Pantalís), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Parlamento con cui è stata negata ai ricorrenti l'indennità forfettaria di cui all'art. 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 300, nell'ambito di un servizio a due turni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai signori: C. W. Bellamy, presidente; A. Saggio e C. P. Briët, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 30 giugno 1993, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Il Parlamento è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 292 del 22. 11. 1990.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 29 giugno 1993

nella causa T-7/92, SA Asia Motor France e altri contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Concorrenza — Obblighi in materia d'istruzione delle denunce — Legittimità dei motivi di rigetto — Manifesto errore di valutazione — Errore di diritto)

(93/C 204/17)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-7/92, SA Asia Motor France, con sede a Livange (Granducato del Lussemburgo), Jean-Michel Cesbron, residente a Livange, SA Montin Automobiles, con sede a Bourg-de-Péage (Francia), SA Europe Auto Service (EAS), con sede a Livange e SA Somaco, con sede a Fort-de-France (Francia), rappresentati dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Berend Jan Drijber e signora Virginia Melgar), avente ad oggetto l'annullamento della decisione con cui la Commissione delle Comunità europee il 5 dicembre 1991 ha respinto le denunce presentate dalle ricorrenti relative a prassi d'intese denunciate in quanto in contrasto con l'art. 85 del Trattato CEE, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori J. L. Cruz Vilaça, presidente, D. Barrington, J. Biancarelli, A. Saggio e A. Kalogeropoulos, giudici; cancelliere: H. Jung: ha pronunciato il 29 giugno 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La decisione della Commissione 5 dicembre 1991 è annullata nella parte in cui riguarda l'art. 85 del Trattato.*
2. *Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 3. 3. 1992.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (presentata nel quadro del programma SAVE)

[COM (92) 182]

(93/C 204/18)

COM(93) 279 def.

(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE, il 6 luglio 1993)

A. Emendamenti accettati

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE APPORTATE DAL
PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Decimo considerando

considerando che gli edifici nuovi avranno un'incidenza sul consumo di energia a lungo termine e che devono pertanto essere dotati di un isolamento termico efficace e rispondente alle condizioni climatiche locali;

considerando che gli edifici nuovi avranno un'incidenza sul consumo di energia a lungo termine e che devono pertanto essere dotati di un isolamento termico efficace e rispondente alle condizioni climatiche locali; che ciò vale anche per gli edifici pubblici in relazione ai quali le autorità devono fornire l'esempio tenendo conto degli imperativi ambientali;

(Emendamento n. 3)

Considerando dodicesimo bis

(nuovo)

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica in tutte le regioni della Comunità non potrà che potenziarne la coesione economica e sociale di cui all'articolo 130 A del Trattato CEE;

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, primo comma

La certificazione energetica degli edifici, consistente nella descrizione dei loro parametri energetici, deve permettere l'informazione dei potenziali acquirenti.

La certificazione energetica degli edifici, consistente nella descrizione dei loro parametri energetici, deve permettere l'informazione dei potenziali acquirenti sull'efficienza energetica di un edificio in rapporto a fattori di riferimento accessibili al pubblico e comparabili. Modifiche, miglioramenti o peggioramenti sostanziali nelle caratteristiche energetiche dell'edificio rendono obbligatorio un adattamento di detto certificato.

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, quarto comma, frase introduttiva

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché divengano progressivamente operative:

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché divengano operative:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEEMODIFICHE APPORTATE DAL
PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

Articolo 3

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la fatturazione delle spese di riscaldamento, aria condizionata e acqua calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo permetta di ripartire i relativi costi tra gli occupanti di un edificio o di una sua parte tenendo conto dei consumi di calore, freddo e acqua calda di ogni occupante. Gli edifici o parti di edificio interessati sono quelli provvisti di un impianto centrale di riscaldamento, aria condizionata o acqua calda. I provvedimenti in oggetto sono adottati salvo in caso di impossibilità tecnica o di costi eccedenti i risparmi previsti.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la fatturazione delle spese di riscaldamento, aria condizionata e acqua calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo permetta di ripartire i relativi costi tra gli occupanti di un edificio o di una sua parte tenendo conto dei consumi di calore, freddo e acqua calda di ogni occupante. Gli edifici o parti di edificio interessati sono quelli provvisti di un impianto centrale di riscaldamento, aria condizionata o acqua calda. Gli occupanti di siffatti edifici devono essere in grado di regolare il proprio consumo di calore, freddo e acqua calda. I provvedimenti in oggetto sono adottati salvo in caso di impossibilità tecnica o di costi eccedenti i risparmi previsti.

(Emendamento n. 12)

Articolo 8, secondo comma

A tal fine, essi stabiliscono le categorie di edifici industriali da assoggettare progressivamente a dette diagnosi energetiche sulla base del loro contributo alle emissioni di biossido di carbonio quando queste ultime siano elevate.

A tal fine, essi stabiliscono le categorie di edifici industriali da assoggettare a dette diagnosi energetiche sulla base del loro contributo alle emissioni di biossido di carbonio.

B. Emendamenti accettati con una nuova formulazione

(Emendamento n. 1)

Titolo

Proposta di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (programma SAVE)

Proposta di direttiva quadro del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (programma SAVE)

(Emendamento n. 13)

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano ogni due anni alla Commissione i risultati dell'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati della presente direttiva quadro ogni anno durante i primi cinque anni dalla sua adozione e ogni due anni dopo tale periodo. Essi la informano altresì delle scelte operate nel loro pacchetto di provvedimenti.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

MODIFICHE APPORTATE DAL
PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Articolo 9 bis

(nuovo)

Nel corso del terzo anno la Commissione valuta l'applicazione di detta direttiva quadro e, ove necessario, presenta ulteriori proposte.

(Emendamento n. 16)

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva quadro entro il 1° gennaio 1994.

Gli Stati membri possono conformarsi a tali requisiti avviando azioni di varia natura con effetti analoghi e valutabili obiettivamente.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*) — Costituzione

(93/C 204/19)

1. **Denominazione del gruppo:** Van Leer Steel Industrial Containers Europe North EESV
2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 5. 7. 1993
3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:**
 - a) **Stato membro:** NL
 - b) **Località:** Postbus 48, NL-3500 AA Utrecht
4. **Numero di registro del gruppo:** 114044
5. **Pubblicazione(i):**
 - a) **Titolo completo della pubblicazione:** Nederlandse Staatscourant
 - b) **Nome e indirizzo dell'editore:** NV SDU, Postbus 20014, NL-2500 GA 's-Gravenhage
 - c) **Data di pubblicazione:** 13. 7. 1993

(*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.